



COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)

SETTORE PROTEZIONE CIVILE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

INDICE GENERALE

CAPO I: IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art.01 - Oggetto del regolamento.
- Art.02 - Obiettivi del Servizio Comunale di Protezione Civile.
- Art.03 - Composizione della Struttura Comunale di Protezione Civile.
- Art.04 - Attività e funzioni della Struttura Comunale di Protezione Civile.

CAPO II: IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.C.P.C.)

- Art.05 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.).
- Art. 06 - Attribuzioni del Sindaco
- Art.07 - Attribuzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.)

CAPO III: LE STRUTTURE OPERATIVE

- Art.08 - L'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.).
- Art.09 - Funzioni dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.)
- Art.10 - Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile.
- Art. 11 - Volontariato
- Art.12 - Centro Operativo Misto (C.O.M.)

CAPO IV :PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art.13 - Il Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.)
- Art.14 - Verifica e aggiornamento del Piano Comunale di P.C.
- Art.15 - Informazione alla popolazione

CAPO V :INTERVENTI DI EMERGENZA.

- Art. 16 - Eventi calamitosi. Interventi di emergenza.

CAPO VI :DISPOSIZIONI FINALI

- Art.17 - Pubblicità del Regolamento.
- Art. 18 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

LEGENDA ABBREVIAZIONI

Le dizioni per esteso saranno sintetizzate secondo le seguenti sigle:

- Servizio Comunale di Protezione Civile S.C.P.C.
- Comitato Comunale di Protezione Civile C.C.P.C.
- Ufficio Comunale di Protezione Civile U.C.P.C.
- Centro Operativo Comunale di Protezione Civile C.O.C.
- Centro Operativo Misto C.O.M.

CAPO I : IL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art.01 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e l'organizzazione del Servizio Comunale di protezione civile atto alla tutela della salute e all'incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica.

Art.02 - Obiettivi del Servizio Comunale di Protezione Civile.

1. Il Servizio Comunale di protezione civile, ai sensi delle vigenti normative statali e regionali, deve perseguire i seguenti obiettivi:
2.
 - a. tutelare l'integrità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai rischi derivanti dagli eventi calamitosi di origine naturale e antropica;
 - b. attuare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica ;
 - c. attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità secondo apposita pianificazione delle emergenze attese;
 - d. attuare gli interventi per favorire la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità;
 - e. promuovere campagne informative rivolte alla popolazione e soprattutto ai complessi scolastici al fine di informare le persone sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
 - f. favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso.

Art.03 - Composizione della Struttura Comunale di Protezione Civile.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Servizio Comunale di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali, regionali e nazionali, è istituita una struttura comunale di protezione civile permanente così composta:
 - a. Comitato Comunale di protezione civile;
 - b. Ufficio Comunale di protezione civile;
 - c. Centro Operativo Comunale;
 - d. Organizzazioni/Associazioni di volontariato in materia di protezione civile.
2. L'Amministrazione comunale, ai sensi del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni, può stipulare apposite convenzioni e/o promuovere forme associative e di cooperazione fra Enti locali per espletare in maniera coordinata le funzioni del servizio di protezione civile. È possibile inoltre, realizzare forme di cooperazione con organizzazioni private di volontariato che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art.04 - Attività e funzioni della Struttura Comunale di Protezione Civile.

1. La Struttura Comunale di protezione civile svolge le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza utilizzando le risorse umane e materiali

disponibili nel territorio comunale. In particolare provvede all'espletamento delle seguenti mansioni:

- a. attività di indagine e conoscenza specifica del proprio territorio finalizzata alla stesura ed al periodico aggiornamento di mappe del rischio e attuazione di concreti interventi sul territorio e sulle infrastrutture miranti a ridurre l'impatto di rischio incidenti;
 - b. predisposizione e aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
 - c. elaborazione dei piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici in collaborazione con i gestori di servizio;
 - d. approntamento di un centro operativo comunale, da attivare durante le emergenze, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
 - e. acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
 - f. adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - g. utilizzo del volontariato di protezione civile sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti ;
 - h. formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi informativi destinati alla popolazione ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
 - i. informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturale e sui metodi di allertamento;
 - j. promozione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale adibito al Servizio Comunale di Protezione Civile.
2. Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

CAPO II : IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (C.C.P.C.)

Art.05 - Costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C).

1. Il Comitato Comunale di protezione civile è costituito da:
 - a. il Sindaco o Assessore delegato, che lo presiede;
 - b. il Responsabile dell'Ufficio Comunale di protezione civile;
 - c. il Dirigente dell'Ufficio Tecnico LL.PP.;
 - d. il Comandante della locale stazione dei Carabinieri;
 - e. il Comandante della Polizia Municipale;
 - f. il Responsabile del SUEM 118 Bari;
 - g. il Dirigente dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Cellamare;
 - h. i Responsabili delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio;
 - i. il responsabile dell'ASL BA/4 Triggiano;un componente dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile con funzioni di segretario.
2. I membri del comitato, in caso di assenza/impedimenti, sono sostituiti da un loro delegato.

3. Le riunioni ordinarie del comitato hanno luogo di norma almeno una volta all'anno, nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.
4. Il Sindaco può invitare alle sedute del comitato, esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza.

Art. 06 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'Art.15, comma 3, L.225/92, ed ha la facoltà di conferire specifica delega ad un Assessore.
2. Provvede, in qualità di Capo dell'Amministrazione, a dirigere e coordinare i servizi di soccorso nonché la preparazione dell'emergenza, a tenere informati la popolazione e gli altri organi superiori preposti per legge, utilizzando se del caso mezzi e maestranze comunali e ogni altra risorsa per l'organizzazione dell'emergenza nell'ambito della normativa vigente quali per esempio ordinanze contingibili ed urgenti, verbali di somma urgenza, deliberazioni in sanatoria e simili.
3. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco provvede ad adottare tutti i provvedimenti di carattere contingibile ed urgente che si rendano necessari per garantire la tutela della sicurezza e della incolumità pubbliche; qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni, informa gli organi sovracomunali competenti.
4. Il Sindaco sovrintende a tutte le attività assegnate alla struttura comunale e per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale della stessa.

Art.07 - Attribuzioni del Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.)

1. Il C.C.P.C. sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile nell'ambito delle competenze assegnate dalla normativa vigente.
2. In particolare ad esso compete:
 - a. il controllo sul puntuale rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Protezione Civile;
 - b. l'esame periodico del Piano Comunale di protezione civile e relativi aggiornamenti;
 - c. la promozione ed incentivazione delle iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nell'ambito della scuola;
 - d. il controllo del corretto funzionamento dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
 - e. la vigilanza sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
 - f. organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione.
3. Ciascun componente rappresenta, in seno al C.C.P.C., l'Ente o la struttura di appartenenza e assume ed esplica, con poteri decisionali, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile.

CAPO III : LE STRUTTURE OPERATIVE

Art.08 - L'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.).

1. Viene istituito l'Ufficio Comunale di protezione civile cui sono affidati i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale.
2. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile è composto da un Responsabile (Comandante della Polizia Municipale), da altre figure tecniche ed amministrative necessarie per il corretto funzionamento dell'ufficio stesso (tutti i dipendenti comunali), nonché i militari assegnati a diverso titolo o messi a disposizione del Comune ed eventuali volontari.
3. L'ufficio è dotato di risorse idonee per la predisposizione e l'attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile; a tale scopo viene istituito uno specifico stanziamento del bilancio comunale in relazione ai programmi proposti e alle emergenze verificatesi.
4. Sia in condizioni ordinarie che in emergenza, tutti gli enti, uffici, imprese, organizzazioni, associazioni e simili sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, per l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

Art.09 - Funzioni dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile (U.C.P.C.)

1. Il Responsabile dell'U.C.P.C. provvede a :
 - a. nominare il proprio sostituto fra il personale dell'U.C.P.C. in caso di sua assenza/impedimento;
 - b. pianificare ed attuare gli interventi necessari, quale primo ed immediato referente nella gestione complessiva dell'attività ordinaria e straordinaria (emergenze) in collaborazione con il Sindaco o Assessore delegato;
 - c. assicurare, il funzionamento dell'ufficio di protezione civile in via permanente, garantendo l'espletamento delle necessarie attività amministrative ed organizzative;
 - d. nelle emergenze, attivare e dirigere il Centro Operativo Comunale;
 - e. curare i rapporti con tutte le strutture che concorrono al sistema di protezione civile (enti locali, amministrazioni statali, organizzazioni di volontariato di protezione civile, ecc.), presenti sul territorio.
2. L'U.C.P.C. cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento del servizio di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. In particolare:
 - a. cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
 - b. rileva le risorse disponibili nel territorio che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza, con la raccolta e l'aggiornamento dei dati;
 - c. assicura la verifica periodica dei materiali e delle attrezzature assegnati al Servizio Comunale di Protezione Civile;
 - d. propone acquisti/forniture di mezzi e materiali per il Servizio Comunale di Protezione Civile;
 - e. cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio, mediante l'assistenza degli uffici comunali preposti;

- f. cura le attività di formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di protezione civile e di promozione delle iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Art.10 - Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.

1. In caso di emergenza il Sindaco, tramite il Responsabile dell'U.C.P.C., si avvale del Centro Operativo Comunale per attuare i servizi ritenuti necessari.
2. La sede è ubicata in un'area strategica.
3. Il C.O.C. è dotato dei mezzi, materiali e personale ritenuti necessari per garantire l'operatività dello stesso.
4. La struttura del C.O.C. è costituita oltre che dall'Ufficio Comunale Protezione Civile anche da quelle unità tecniche ed operative ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza, in conformità a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Art. 11 - Volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono parte integrante del servizio comunale di protezione civile, e il loro impiego è regolamentato dalle rispettive convenzioni stipulate con l'amministrazione comunale.

Art.12 - Centro Operativo Misto (C.O.M.)

1. Qualora l'emergenza interessi il territorio di più comuni o nel caso in cui l'intensità dell'evento richieda l'intervento coordinato di più enti ed amministrazioni (lettere b, c, Art, 2 legge 225/92) deve essere attivato il C.O.M., struttura operativa decentrata in costante raccordo con il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), la Sala Operativa della Prefettura e i Sindaci dei Comuni facenti capo al C.O.M. stesso.
2. La sede del C.O.M. è definita dalla Prefettura in collaborazione con la Direzione Regionale Protezione Civile.

CAPO IV : PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art.13 - Il Piano Comunale di Protezione Civile (P.C.P.C.)

1. Il Comune di Cellamare assume il Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento di attuazione degli indirizzi di programma e previsione in materia di protezione civile.
2. Detto documento contiene l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.
3. Il P.C.P.C. è predisposto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile sulla base delle analisi dei rischi del territorio, delle informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito della pianificazione statale e regionale, ed in conformità al Piano Provinciale di Protezione Civile.
4. Il P.C.P.C. è fatto proprio dal Comitato Comunale di Protezione Civile con eventuali variazioni e integrazioni.

5. Il Consiglio Comunale provvede all'adozione del P.C.P.C. e dei successivi aggiornamenti ed integrazioni.

Art.14 - Verifica e aggiornamento del Piano Comunale di P.C.

1. Il Piano non ha scadenza e deve essere aggiornato ogni qualvolta siano comunicati mutamenti nell'assetto territoriale del Comune o di dati sulle risorse, o siano disponibili studi e ricerche più approfondite in merito ai rischi, ovvero siano comunicate modifiche di elementi costitutivi significativi.
2. Per mantenere il P.C.P.C. efficiente, si provvederà d'ufficio ad una verifica periodica dei dati contenuti nello stesso per un loro eventuale aggiornamento.
3. La verifica del P.C.P.C. viene effettuata anche attraverso esercitazioni periodiche, in condizioni diversificate, al fine di accertare la capacità di risposta di tutte le strutture operative e facenti parte del modello d'intervento, così come previsto dal Piano stesso.
4. L'aggiornamento è eseguito a cura dell'U.C.P.C. e il C.C.P.C. annualmente prende atto delle variazioni apportate.

Art.15 - Informazione alla popolazione

1. L'informazione alla popolazione è uno degli obiettivi principali a cui tendere nell'ambito di una concreta politica di riduzione del rischio.
2. E' fondamentale che tutte le strutture presenti sul territorio comunale, e la cittadinanza in particolare, conoscano preventivamente:
 - a. l'esistenza del piano di protezione civile per il territorio comunale;
 - b. l'eventuale presenza di specifici rischi sul territorio;
 - c. le modalità di diffusione delle informazioni e degli allarmi;
 - d. i comportamenti da assumere in caso di allarmi, emergenze o eventi calamitosi.

CAPO V : INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 16 - Eventi calamitosi. Interventi di emergenza.

1. In caso di allarmi, emergenze o eventi calamitosi:
 - a) il Sindaco dichiara lo stato di allertamento/emergenza;
 - b) il Responsabile dell' U.C.P.C. provvede ad attivare il C.O.C.
2. Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture (Prefettura, Provincia e Regione), adottando i provvedimenti di competenza.

CAPO VI : DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 - Pubblicità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento cui è data la più ampia divulgazione, è tenuto a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 18 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile.
2. Il presente Regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogata ogni disposizione in materia di protezione civile con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.